

- una formazione nodulare di mm 48 x 26, a contorni regolari ed ecostruttura liquida;
2. che dall'indagine citogenetica emergeva la diagnosi di cisti disembrionica di tipo squamoso con consiglio di trattamento chirurgico;
 3. che pertanto, in data 06.11.2015, si ricoverava presso [REDACTED] [REDACTED] ove in data 16.11.2015 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di *"asportazione neoformazione laterale del collo"*;
 4. che in data 23.11.2015 venivano rimossi i punti di sutura e ai controlli successivi i sanitari non riscontravano né infezione a livello della ferita chirurgica né sintomi di ripresa della patologia;
 5. che tuttavia, al controllo ambulatoriale del 9.12.2015, veniva riscontrato evidente caduta dei muscoli del cingolo scapolare, in assenza di processi infettivi in atto;
 6. che in data 19.10.2016, l'istate si sottoponeva a controllo specialistico presso [REDACTED], ove gli veniva diagnosticata ipotrofia con ipotonia dei muscoli sternocleidomastoideo e trapezio dx, di grado marcato con associata scapola alata omolaterale;
 7. che tale quadro è compatibile con un'a pregressa lesione delle radici nervose cervicali avvenuto durante l'intervento di asportazione di cisti squamosa;
 8. che pertanto, l'istante lamenta deficit funzionali a carico del collo, delle spalle e del braccio destro con deficit di forza.

Sulla base di tali premesse, previo accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta struttura sanitaria, chiedeva la condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni subiti.

Radicatasi la lite si costituiva [REDACTED], la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

Disposta ctu medico legale, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 06.04.2023, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.

In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta.

Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico.

L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.

Nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sulla espletata ctu nella quale appariva necessario soffermarsi su alcuni momenti dell'assistenza sanitaria offerta all'attore al fine di chiarire se vi fossero state effettivamente condotte censurabili dei sanitari della struttura convenuta, nella specie nell'identificato inadempimento qualificato in una lesione iatrogena del plesso brachiale destro durante intervento di asportazione di neoformazione laterocervicale destra praticato in data 16/11/15.

Orbene, il collegio nominato poneva, dunque, l'accento sulla diagnosi di lesione monolaterale del plesso brachiale di destra con deficit di sollevamento della spalla da interessamento del muscolo trapezio, ricondotta da parte attrice all'intervento chirurgico di asportazione neoformazione laterale del collo subito presso [REDACTED] [REDACTED]

Nell'elaborato peritale si evidenziava come a breve distanza dall'intervento di asportazione della neoformazione laterocervicale destra l'attore lamentasse "comparsa di ipotonia muscolare a livello della spalla e del trapezio e sternocleidomastoideo

omolaterali, motivo per il quale, dalla analisi della documentazione e dalla letteratura medica, risultava chiara la correlazione etiologica tra la lesione nervosa e l'intervento di asportazione della neoformazione laterocervicale". Posta la diagnosi è necessario, sotto il profilo causale, ricondurre della lesione ad una condotta colposa, accertarne la prevedibilità e la non prevenibilità valutando se possa rappresentare una complicanza non addebitabile all'operato dei Sanitari.

Sul punto i ctu rilevavano come che nel contesto ove era localizzata la neoformazione laterocervicale, il nervo accessorio non presentava un decorso particolarmente superficiale, tale da esporlo facilmente ad insulti lesivi in corso di manovre chirurgiche, motivo per il quale dalla descrizione dell'intervento chirurgico non si rilevavano condizioni anatomiche particolarmente sfavorevoli che potessero giustificare la produzione di un tal genere di lesione, pur possibile a seguito di interventi similari a quelli cui veniva sottoposto l'attore.

Per quanto detto, il collegio peritale concludeva riconducendo in senso causale la lesione del nervo accessorio spinale a difetti di comportamento tecnico degli operatori della [REDACTED] che sottoposero il [REDACTED] all'intervento di asportazione della neoformazione laterocervicale destra.

La relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi ed in virtù dell'assenza di osservazioni mosse delle parti formulate nei termini a ciò deputati. Vale inoltre rilevare che la convenuta struttura non formulava alcuna obiezione alla ctu nemmeno a seguito del deposito in giudizio dell'elaborato peritale, salvo in sede di comparsa conclusionale chiederne la rinnovazione pur avendo la memoria ex art. 190 cpc funzione meramente illustrativa. Si rileva tuttavia che le obiezioni non sono in grado di superare i risultati cui la stessa è pervenuta. Il "plagio" di cui è tacciata pur ammettendo che si siano fatte proprie conclusioni di Autori citati non implica, in questa sede, che le stesse nel merito fossero errate o che il richiamo non fosse pertinente al caso di specie; né del pari il profilo della guarigione e del recupero funzionale andava valutato in presenza di un danno stabilizzato.

Giova osservare che, posta la natura contrattuale della responsabilità della struttura, l'accertamento del danno avrebbe comportato la prova o quantomeno l'allegazione di un difetto di colpa specifico e riferibile al caso di specie, avendo cura di precisare e di provare che, pur tenuta la condotta corretta, la lesione fosse addebitabile ad una complicità non prevenibile. Questo vuole significare che la generica esclusione di colpa va integrata con una precisa descrizione del campo operatorio, descritto dai ctu come indenne da aspetti problematici, e precisato perché, pur in presenza di condizioni favorevoli il danno si sia verificato.

Accertata la dinamica dei fatti e stabilita la misura dell'an debeatur, può quindi passarsi alla quantificazione del quantum debeatur.

Alla luce delle risultanze della esperita consulenza medica il danno alla persona veniva indicato in una misura del ■■■% di danno biologico, una maggiore ITP al 50% per ■■■ giorni, una ITP al 25% per ■■■ giorni.

Ciò posto, come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate. Prima dell'ultimo aggiornamento le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) e che queste, quindi, "pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data 8.03.2021, sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti.

Pertanto, posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale inteso come "rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del

tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) si ritiene di considerare la sola voce di danno biologico, con l’esclusione dell’aumento tabellarmente previsto per il danno morale. Le prove articolate sul punto non sarebbero state in grado di scalfire le conclusioni raggiunte in assenza di allegazione in ordine ad un vissuto del tutto dissonante con il pregiudizio già liquidato e compreso in un danno che va definito dinamico relazionale e comprende in sé aspetti di alterazione del vissuto.

Alla luce di quanto suddetto, calcolata l’età del paziente (■ anni) e valutata la percentuale menomativa del ■% si liquida un importo pari ad € ■.

A tale importo deve essere aggiunta l’invalidità temporanea di € ■ stimando un valore giornaliero di € ■; per un importo totale di € ■ in assenza di prova di spese sostenute non coperte dal SSN.

La tematica del consenso, richiamata in sede di comparsa conclusionale in assenza di domanda da lesione dello stesso, deve essere inquadrata in una allegazione difensiva la cui necessità è sorta a seguito delle difese della convenuta che evidenziava, erroneamente, come il consenso prestato in sede di intervento elidesse il nesso causale in ragione della prevedibilità del danno ivi illustrato.

Su tale importo decorreranno gli interessi e la rivalutazione sulla somma come devalutata alla data del fatto (novembre 2015) sino al deposito del presente provvedimento oltre interessi di mora sulla somma liquidata dal deposito al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decum al valore medio dello scaglione di riferimento, e dunque in difformità della nota in atti, in considerazione delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- A) Accoglie la domanda e condanna la convenuta ■ ■
■ al pagamento, in favore di ■
della somma all’attualità € ■ oltre interessi sulla somma devalutata

alla data del fatto (06.11.15) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € [REDACTED] alla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

B) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida € [REDACTED] per spese oltre € [REDACTED] per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

C) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu come già liquidate.

Napoli, 29/06/2023

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Colicchio